



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Capitaneria di porto della Spezia

(Largo Michele Fiorillo 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 3901872581238 – Fax + 390187770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplasppezia@mit.gov.it

ORDINANZA

OGGETTO: procedure in materia di imbarco, sbarco e trasbordo (*transhipment*) di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia,

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 giugno 2005 n. 134 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 05 giugno 2001 n. 328 *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, con particolare riferimento al Capo VII *“Professione di Chimico”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 303/2014 in data 7 aprile 2014 *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in data 25 giugno 2019 *“Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 583/2020 in data 23 giugno 2020 *“Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile 2014, recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”*;
- VISTA** la Circolare titolo: *“Sicurezza della Navigazione”* – Serie: Merci pericolose n. 16 in data 18 agosto 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto 6° - Ufficio II;
- VISTA** la Circolare n. DEM3/1160 in data 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo *“Disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici del porto”*;

- VISTA** la Circolare n. 2668 P.E. in data 09 settembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto II Ufficio 2° *“Disciplina dell’attività dei Consulenti Chimici del porto”*;
- VISTA** la Circolare titolo: *“Sicurezza della Navigazione”* – Serie: Merci pericolose n. 29 in data 12 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto 6° - Ufficio II;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/082540/II in data 30 novembre 2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 2° Ufficio II *“Decreto 16 maggio 2001 n. 293. Regolamento di attuazione della Direttiva 96/82CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 188/2011 del 04 agosto 2011 relativa alle “operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose ed unità di trasporto del carico”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 11/2014 del 20 gennaio 2014 relativa all’*“Implementazione sistema PMIS2”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 79/2020 del 26 maggio 2020 relativa alle “modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’imbarco ed il transito, nonché del nullaosta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose della classe 1 (esplosivi) in contenitori”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 80/2020 del 26 maggio 2020 relativa alle “modalità di rilascio delle autorizzazioni per il solo transito delle merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) in contenitori”;
- VISTO** il foglio n. 0006314 in data 06 maggio 2022 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco inerente alla possibilità di revisionare il contenuto dell’art. 5 dell’Ordinanza 188/2011;
- VISTI** gli esiti della riunione del “tavolo tecnico” convocata per il giorno 16 giugno 2022 con foglio prot. n. 28902 in data 10 giugno 2022;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 65, 81, 179, 193, 1174, 1199 e 1231 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

Le norme contenute nella presente Ordinanza sono integrative delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 134/2005 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e della normativa vigente, in materia di imbarco, sbarco e trasbordo (*transshipment*) di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico.

Articolo 2 **(Campo di applicazione e definizioni)**

2.1 Fermo restando quanto premesso, le norme della presente Ordinanza si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo (*transhipment*) ed al transito di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico a bordo di navi che si trovano nei porti o nelle rade del Circondario marittimo della Spezia.

2.2 Le definizioni, ai fini della presente Ordinanza, sono quelle contenute nel DPR 134/2005 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014.

Articolo 3 **(Imbarco, sbarco e trasbordo)**

3.1 Il Comandante della nave, l'armatore o il raccomandatario marittimo della nave, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo (*transhipment*), inoltra la documentazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 303/2014 alla Capitaneria di porto della Spezia attraverso il sistema informatico PMIS 2 (accedendovi dall'indirizzo web www.vts.guardiacostiera.gov.it) ed al consulente chimico del porto. La Capitaneria di porto, esaminata la comunicazione, risponde al Comandante della nave, all'armatore o raccomandatario marittimo, tramite lo stesso sistema PMIS 2, comunicando le determinazioni del caso in ordine alla sorveglianza antincendio e alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.

Articolo 4 **(Transito)**

4.1 Il Comandante della nave, l'armatore o il raccomandatario marittimo della nave con merci pericolose in transito nel porto della Spezia, deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo dell'unità, alla Capitaneria di porto della Spezia attraverso il sistema informatico PMIS 2 (accedendovi all'indirizzo web www.vts.guardiacostiera.gov.it) ed al consulente chimico di porto la comunicazione in allegato 1.

4.2 Durante la sosta in porto il Comandante della nave con merci pericolose in transito deve:

- mantenere il divieto di fumare e di usare fiamme libere o fonti termiche nei locali e spazi di carico ove sono stivate merci pericolose che presentano pericolo di incendio o esplosione; i lavori a bordo della nave sono effettuati nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali norme particolari dettate in specifica Ordinanza della Capitaneria di porto della Spezia;
- in caso di qualsiasi inconveniente alle merci pericolose trasportate, avvisare immediatamente la Capitaneria di porto, sospendendo precauzionalmente le operazioni di imbarco/sbarco eventualmente in corso, facendo allontanare le persone non appartenenti all'equipaggio dal luogo interessato;
- mantenere sempre pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
- effettuare continui controlli al fine di verificare lo stato di conservazione delle merci pericolose, con particolare riferimento all'integrità dei contenitori e/o degli imballaggi contenenti le merci pericolose.

Eventuali ulteriori condizioni potranno essere impartite dalla Capitaneria di porto della Spezia – sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – sulla scorta del parere

rilasciato dal consulente chimico del porto con le modalità indicate al successivo articolo 5. Tali condizioni saranno indicate in calce all'allegato 1 e notificate per il tramite del raccomandatario marittimo al comandante della nave.

Articolo 5 **(Vigilanza antincendio)**

5.1 Il servizio integrativo antincendio è disciplinato dal “Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto della Spezia” reso esecutivo con Ordinanza n. 24/2020 in data 12 febbraio 2020 della Capitaneria di porto della Spezia.

5.2 Ai fini della predisposizione del servizio di vigilanza antincendio, durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, è adottato l'indice di riferimento *F&EI (Fire and Explosion Index)* per la valutazione del rischio di incendio e/o esplosione dei colli e/o delle singole unità di trasporto del carico, calcolato con l'ausilio del *software “HACPACK”*.

La seguente tabella associa il livello di rischio al valore dell'indice F&EI:

1-60	rischio basso
61-96	rischio moderato
97-127	rischio intermedio
128-158	rischio elevato
Oltre 159	rischio elevatissimo

5.3 Per indice di rischio uguale o superiore a 97 è necessaria la predisposizione di un servizio di vigilanza antincendio, con la consistenza stabilita dal Comando Vigili del Fuoco della Spezia a seguito del parere rilasciato conformemente al successivo comma 5.6

5.4 Il servizio di vigilanza antincendio indicato al paragrafo 5.3 **è disposto** anche per indice di rischio inferiore a 97:

- per merci pericolose trasportate in cisterna della classe o sottoclasse IMDG 2.1 (gas infiammabili);
- per merci pericolose trasportate in cisterna della classe IMDG 3 (liquidi infiammabili) nel caso in cui la temperatura di infiammabilità sia inferiore a 30°C (soglia da innalzare a 40 °C nel periodo estivo).

5.5 Il servizio di vigilanza antincendio indicato al paragrafo 5.3 **non è disposto**, anche per indice di rischio superiore o uguale a 97:

- per merci in “*limited quantities*” (quantità limitate);
- resine poliestere (UN 3269) parcellizzate;
- residui di prodotto in colli o in unità di trasporto del carico che sono stati svuotati ma non puliti.

5.6 Il consulente chimico del porto fornisce al Comando Provinciale dei Vigili Fuoco - attraverso il *software* indicato al punto 5.2 - gli indici F&EI e la valutazione di rischio dei colli e/o delle unità di trasporto del carico e le proprie valutazioni inerenti le condizioni di trasporto (es. sistemi di contenimento) per i casi, in applicazione dei commi precedenti, in cui venga prevista la presenza del servizio di vigilanza antincendio, affinché lo stesso Comando dei Vigili del Fuoco possa determinare la consistenza del servizio in termini di risorse umane e strumentali, nonché per eventuali altri casi per i quali risultino necessari approfondimenti ai fini della formulazione di puntuali prescrizioni o limitazioni.

5.7 Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, effettuate le valutazioni relative alla predisposizione del servizio antincendio, inoltra il proprio parere alla Capitaneria di porto della Spezia, che autorizza le operazioni di imbarco/sbarco e trasbordo (*transshipment*) delle merci pericolose nei termini previsti dal Decreto Dirigenziale 303/2014.

5.8 Il consulente chimico del porto deve garantire alla Capitaneria di porto della Spezia ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, mediante l'applicativo di cui al comma 5.2, la disponibilità delle necessarie informazioni al fine di:

1. garantire il costante monitoraggio delle operazioni di movimentazione delle merci pericolose a bordo delle navi;
2. accedere alle schede di sicurezza delle singole merci pericolose movimentate.

Articolo 6 **(Predisposizione del servizio di vigilanza antincendio)**

6.1 Il servizio di vigilanza antincendio deve essere garantito da uno dei seguenti soggetti:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- altri soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni della Capitaneria di porto della Spezia inerenti il servizio integrativo antincendio.

6.2 Nel caso di impiego dei Vigili del Fuoco, il servizio di vigilanza antincendio deve essere richiesto dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, con istanza da inoltrare con almeno 18 ore di anticipo rispetto all'ora prevista in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia darà comunicazione - entro le successive 8 ore - alla Capitaneria di porto della Spezia, che provvederà quindi a disporre la presenza, per lo stesso scopo, degli altri soggetti indicati al comma 1.

6.3 Ove l'esigenza commerciale emerga in tempi che non consentano il rispetto del preavviso di 18 ore di cui al precedente comma, ovvero si scelga di avvalersi degli altri soggetti indicati al comma 1, il servizio di vigilanza antincendio deve essere richiesto dall'Agenzia della nave direttamente agli stessi.

6.4 Detto servizio dovrà essere reso ai sensi della normativa vigente in materia e con relativo onere di spesa a carico del richiedente.

Articolo 7 **(Prescrizioni particolari per le operazioni con esplosivi – classe 1 – e radioattivi – classe 7)**

Le operazioni di movimentazione ed il transito delle merci pericolose appartenenti alla classe 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi) sono effettuati nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali norme particolari dettate in specifica Ordinanza della Capitaneria di porto della Spezia, nonché delle prescrizioni particolari contenute nel presente provvedimento.

Articolo 8 **(Deroghe)**

In presenza di particolari circostanze tecnico-operative o di richieste avanzate dal raccomandatario marittimo, documentate e supportate da accertamenti, la Capitaneria di porto può, con apposito provvedimento, sentiti i componenti del "tavolo tecnico", cui prendono parte il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, l'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Consulente Chimico del porto della Spezia, concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 9 (Avarie e malfunzionamenti)

In caso di eventuali avarie o malfunzionamenti del sistema PMIS 2, le pratiche che non fosse possibile trattare attraverso il sistema PMIS dovranno essere **eccezionalmente** inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail, avvisando preventivamente la sezione interessata chiamando al numero di telefono 018725811:

1. ascplaspezia@gmail.com (Sezione Armamento e Spedizioni);
2. sicnavcplaspezia@gmail.com (Sezione Sicurezza della Navigazione);
3. nostromosp@gmail.com (Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale);
4. so.cplaspezia@mit.gov.it (Sezione Operativa).

Articolo 10 (Abrogazione e sostituzione ordinanza)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli abrogano e sostituiscono quelle contenute nell'ordinanza n. 188/2011, in premessa citata. Pertanto, ogni richiamo a quest'ultima norma è da intendersi come rimando alla presente Ordinanza.

Articolo 11 (Norme finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione, ovvero delle altre leggi speciali, e sono comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

DANGEROUS GOODS MANIFEST IN TRANSIT

(Allegato 1)

NAME OF SHIP

IMO NUMBER

FLAG STATE OF SHIP

MASTER'S NAME

SHIPPING AGENT

CALL SIGN

BOOKING/ REFERENCE NUMBER	MARKS & NUMBERS CONTAINER ID. NO(s). VEHICLE REG. NO(s).	NUMBER AND KIND OF PACKAGES	PROPER SHIPPING NAME	CLASS	UN NUMBER	PACKING GROUP	SUBSIDIAR Y RISK(S)	FLASH - POINT (IN ☐ C,c.c.)	MARINE POLLUTANT	MASS (kg) GROSS/NET	EmS	STOWAGE POSITION ON BOARD

AGENT'S SIGNATURE _____

MASTER'S SIGNATURE _____

PLACE AND DATE _____

PLACE AND DATE _____

SPACE FOR HARBOUR MASTER